



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
12/42/CR7C/C5

**PROPOSTE DI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
“DISPOSIZIONI PER L’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI
DERIVANTI DALL’APPARTENENZA DELL’ITALIA ALLE
COMUNITÀ EUROPEE – LEGGE COMUNITARIA 2011” (S 3129)**

La questione del rapporto tra le direttive in materia di autorizzazione integrata ambientale (IPPC), valutazione di impatto ambientale (VIA) e pericolo di incidenti rilevanti (SEVESO) venne già posta verso la fine degli anni '90 come rilevante ai fini di un auspicato raccordo tra i rispettivi procedimenti e le relative autorità preposte alla loro amministrazione.

A tutt'oggi, per quanto riguarda la realtà nazionale italiana, la questione rimane aperta e senza un'effettiva proposta normativa, anche solo progettuale, che miri ad affrontare l'auspicabile coordinamento.

In taluni casi determinati, la normativa consente ad un proponente di ottenere, nell'ambito di procedimenti integrati e consecutivi, la valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale. Diversamente, le risultanze delle attività tecnico-amministrative e i procedimenti di fattibilità ex Direttiva Seveso vengono semplicemente “riportati” nell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) quale esito di distinto e non coordinato procedimento, circostanza che comporta in molti casi conclusioni tecniche e prescrizioni contraddittorie.

A tale proposito, in linea con le attività legislative degli ultimi anni che hanno attribuito alla semplificazione amministrativa e, quindi, alla definizione di procedimenti unici un'importanza centrale, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome propone i seguenti emendamenti alla legge comunitaria 2011.

Disegno di legge
Disposizioni per l'adempimento degli
obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee –
Legge comunitaria 2011

Emendamenti proposti dalla
Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome

Approvato dalla Camera dei deputati il 2 febbraio 2012, trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 7 febbraio 2012

Art. 9.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali)

Art. 9.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, *Identico* entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1 della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge non- che´ dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) ferme restando le competenze statali semplificate per gli impianti con potenza superiore a 300 MW, di cui al decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, riordino delle competenze in materia di rilascio delle autorizzazioni e dei controlli; *a) Identica*
- b) previsione, per determinate categorie di installazioni e previa consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale degli operatori delle installazioni interessate, *b) Identica*

di requisiti autorizzativi sotto forma di disposizioni generali vincolanti;

c) semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti autorizzativi, ivi compresa la fase istruttoria, anche in relazione con altri procedimenti volti al rilascio di provvedimenti aventi valore di autorizzazione integrata ambientale;

d) utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative per finalità connesse all'attuazione della direttiva;

e) revisione dei criteri per la quantificazione e la gestione contabile delle tariffe da applicare per le istruttorie e per i controlli;

f) revisione e razionalizzazione del sistema sanzionatorio, al fine di consentire una maggiore efficacia nella prevenzione delle violazioni delle autorizzazioni.

c) semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti autorizzativi, ivi compresa la fase istruttoria, anche in relazione con altri procedimenti volti al rilascio di provvedimenti aventi valore di autorizzazione integrata ambientale e **con le procedure in materia di prevenzione dei pericoli di incidente rilevante;**

d) Identico

e) Identica

f) Identica

Art. 10.

(Modifica all'articolo 29-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di autorizzazione integrata ambientale)

1. All'articolo 29-quater, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «ad ogni effetto» sono inserite le seguenti: «ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere di settore in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione e, in ogni caso,».

Art. 10.

(Modifica all'articolo 29-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di autorizzazione integrata ambientale)

1. All'articolo 29-quater, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «ad ogni effetto» sono inserite le seguenti: «ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere di settore in materia ambientale **e di prevenzione dei pericoli di incidente rilevante** previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione e, in ogni caso,».